

**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

ORIGINALE /~~COPIA~~ DI VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

**N. 51 DEL 29.9.2008**

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alla norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali -

L'anno duemilaotto e questo giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 24.9.2008 prot.37382 dal Presidente del C.C. Avv. DE MARTINO Gianluigi si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere comunale DE MARTINO Gianluigi nella qualità di Presidente del C.C. .

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 13 oltre il Sindaco ed assenti n.7.

N. D'Ord. COGNOME E NOME	P	A	N. D'Ord. COGNOME E NOME	P	A
-----------------------------	---	---	-----------------------------	---	---

FIorentino Marco - SINDACO - presente -

1	STINGA Giuseppe	SI	
2	GARGIULO Vincenzo		SI
3	FIorentino Lorenzo	SI	
4	DI LEVA Paola	SI	
5	RUSSO F. Saverio	SI	
6	GARGIULO Umberto	SI	
7	MAURO Luigi	SI	
8	IACCARINO Giovanni		SI
9	DE MARTINO Gianluigi	SI	
10	CUOMO Federico		SI

11	ACAMPORA Mario	SI	
12	TERMINIELLO Antonino		SI
13	GARGIULO Federico		SI
14	GARGIULO Luigi	SI	
15	MORETTI Emilio	SI	
16	RUSSO Christian	SI	
17	PONTECORVO Mariano		SI
18	MARZUILLO Emiliostefano	SI	
19	GARGIULO Ivan	SI	
20	ESPOSITO Torquato		SI

Giustificano l'assenza i Sigg.ri Consiglieri comunali: PONTECORVO Mariano - ESPOSITO Torquato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea CICCONE, incaricato della redazione del verbale.

Partecipano alla seduta gli Assessori: DE ANGELIS Maria Teresa - FIorentino Rosario - BIANCHI Raffaele.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento avente per oggetto " Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alla norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali -

Il Sindaco legge la proposta di delibera.

Il Consigliere DI LEVA Paola presenta un emendamento con il quale propone di aggiungere all'art.16, comma 2°, lettera a) del testo del regolamento allegato alla proposta di deliberazione, la frase " o a quello fissato con atto di G.M. ".

Nel corso della discussione l'emendamento del Consigliere DI LEVA Paola viene modificato nel senso di aggiungere all'art.16, comma 2°, lettera a) del testo del regolamento allegato alla proposta di deliberazione, le parole " come per legge ".

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione che si allega;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica ex art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

**VISTO** il parere di regolarità contabile ex art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000 che si allega;

**VISTO** il parere del Collegio dei Revisori che si allega;

**UDITI** gli interventi riportati nel testo del resoconto integrale della seduta trascritto dai nastri registrati che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che nel corso della seduta il Consigliere DI LEVA Paola ha presentato un emendamento;

**PRESO ATTO** che, a seguito della discussione, l'emendamento del Consigliere DI LEVA Paola è stato modificato ed in via definitiva si propone di aggiungere all'art.16, comma 2°, lettera a) del testo del regolamento allegato alla proposta di deliberazione, le parole " come per legge "

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n.13 oltre il Sindaco

Consiglieri assenti: n.7

Voti favorevoli: n.12

Voti contrari: n.0

Astenuti: n.2 ( MAURO Luigi – GARGIULO Ivan )

**DELIBERA**

in conformità della proposta così come modificata nel testo definitivo scaturito dalla discussione in aula.



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI

---

**OGGETTO: Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali. Proposta di deliberazione.**

Il sottoscritto Sindaco, Marco Fiorentino,

**PREMESSO CHE** le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali risultavano sanzionate, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dagli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n.383;

**CONSIDERATO CHE** successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 267/2000, sono mutati i riferimenti normativi per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;

**PRESO ATTO** del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. I del 17/10/2001 n. 885 in materia di potere sanzionatorio dei Comuni;

**INDIVIDUATO** nell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 aggiunto dall'art.16 della legge 16/01/2003 n. 3: "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" la normativa per il sanzionamento delle violazioni dei regolamenti comunali, e successive modificazioni;

**RITENUTA** pacifica, a seguito dell'entrata in vigore dell'art.7 bis del D.Lgs 267/2000 e succ. modificazioni, la potestà sanzionatoria del Comune in merito alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**RITENUTO**, quindi, opportuno e necessario provvedere all'adozione di uno specifico regolamento comunale in materia di sanzioni per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, assumendo come limiti per l'entità delle sanzioni quelli stabiliti dal citato art. 7 bis;

**RITENUTO**, altresì, ai fini dell'efficacia delle sanzioni e al fine di evitare disparità di trattamento derivanti dall'assoggettamento alla stessa sanzione di fattispecie oggettivamente diverse, graduare la risposta punitiva per ciascuna ipotesi di violazione rispettando il limite massimo dell'art. 7 bis;

**FERMO** restando il limite minimo stabilito dalla menzionata disposizione per tutti i casi in cui i singoli regolamenti non prevedano, per ciascuna fattispecie da essi considerata, specifiche sanzioni;

**RITENUTO** che l'allegato schema di regolamento predisposto dal Dirigente del III Dipartimento risponde a tutti i requisiti di cui sopra;



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI


---

**DATO ATTO** che l'approvazione di tale regolamento rientra nella competenza del Consiglio Comunale a mente dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267,

**propone di deliberare**

1. di approvare il "Regolamento per l'applicazione della sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" del Comune di Sorrento, composto da n. 22 (ventidue) articoli, secondo il testo allegato sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale della presente.
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
3. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Sindaco  
Marco Fiorentino



# **Allegato A**

Atto L.125/23

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER  
VIOLAZIONI ALLE NORME DELLE  
ORDINANZE E DEI REGOLAMENTI  
COMUNALI**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_)

## **Indice**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Applicazione delle disposizioni generali
- Art. 3 – Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 4 – Non punibilità ed esclusione dalla responsabilità
- Art. 5 – Concorso e solidarietà
- Art. 6 – Non trasmissibilità dell'obbligazione
- Art. 7 – Atti di accertamento e addetti al controllo
- Art. 8 – Contestazione e notificazione
- Art. 9 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 10 – Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 11 – Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino
- Art. 12 – Soggetto competente ad applicare la sanzione
- Art. 13 – Scritti difensivi ai verbali di contestazione
- Art. 14 – Rapporto all'Autorità competente
- Art. 15 – Ordinanza Ingiunzione
- Art. 16 – Determinazione della sanzione
- Art. 17 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Art. 18 – Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione
- Art. 19 – Riscossione coatta
- Art. 20 – Rideterminazione e aggiornamento degli importi delle sanzioni
- Art. 21 – Destinazione delle cose confiscate
- Art. 22 – Norme transitorie e finali



**Articolo 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei Responsabili dei Servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del citato D.Lg.vo 267/2000.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi. In caso di diverse interpretazioni dovrà prevalere quella che assicura il rispetto della norma contenuta nella prima parte del presente comma.
3. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, delle vigenti sanzioni di carattere penale, relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.
4. Negli articoli seguenti, quando viene usato il termine "norme emanate dal comune" si devono intendere le norme contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi.

**Articolo 2**  
**Applicazione delle disposizioni generali**

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti, nelle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, opportunamente integrate dalle norme del presente regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.
5. Le disposizioni contenute in precedenti regolamenti od ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli artt. 106 e seguenti del R.D. 03/03/1934 n.383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle disposizioni del presente regolamento.

### **Articolo 3**

#### ***Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie***

1. Salva diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo 267/2000, la sanzione amministrativa per violazioni alle ordinanze ed alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali minimo e massimo non deve essere inferiore ad 1 su 4 (uno su quattro) e non superiore ad 1 su 10 (uno su dieci).
3. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore non siano fissate sanzioni pecuniarie esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 300,00 (trecento/00).
4. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore siano fissate sanzioni al di fuori dei limiti indicati al comma 1, il limite minimo inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e/o quello massimo eccedente Euro 500,00 (cinquecento/00) sono rideterminati ciascuno negli importi da ultimo indicati. In tal caso, qualora il limite massimo sia superiore al decuplo del minimo, quest'ultimo è aumentato fino a ristabilire detto rapporto.
5. Qualora per violazioni a norme di regolamenti od ordinanze comunali attualmente in vigore la sanzione amministrativa pecuniaria sia stabilita in misura fissa, la stessa è considerata come nuovo minimo edittale ed il relativo massimo è fissato nel sestuplo di esso con il limite di Euro 500,00 (cinquecento/00), eventualmente in deroga al rapporto indicato al comma 2, salvo che non sia diversamente stabilito con provvedimenti adottati da organi competenti.
6. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

### **Articolo 4**

#### ***Non punibilità ed esclusione della responsabilità***

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
3. Nei casi previsti dal comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha impartito l'ordine.

#### **Articolo 5** **Concorso e solidarietà**

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento.
2. Il concorso sussiste nel caso in cui più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
3. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

#### **Articolo 6** **Non trasmissibilità dell'obbligazione**

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del comma precedente non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste, ed in particolare alle misure ripristinatorie.

#### **Articolo 7** **Atti di accertamento e addetti al controllo**

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti all'accertamento gli appartenenti alla Polizia Locale.
2. Sono addetti all'accertamento altresì i responsabili degli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'ente, incaricati dall'Amministrazione comunale di svolgere attività di vigilanza.

3. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1, con riferimento a violazioni specificamente individuate nell'atto di nomina.
4. Gli addetti al controllo devono essere forniti di apposito documento che attesti la qualifica posseduta.
5. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle vigenti leggi.
6. Gli addetti degli organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.

## **Articolo 8**

### ***Contestazione e notificazione***

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale o di una ordinanza comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa pecuniaria è accertata mediante verbale di accertamento.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi:
  - l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della redazione del verbale;
  - l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
  - le generalità e la qualifica del soggetto verbalizzante;
  - le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
  - la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
  - l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violati;
  - le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
  - l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
  - l'importo della sanzione pecuniaria e le eventuali sanzioni accessorie;
  - la sottoscrizione del verbale da parte del soggetto verbalizzante.
3. In caso di contestazione immediata, il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
4. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti all'estero.

5. In caso di concorso di persone nella violazione, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24/11/1981 n. 689, ad ognuna di esse deve essere contestata la violazione o notificato il relativo verbale.
6. In calce al verbale di accertamento devono essere indicati in modo chiaro ed univoco l'importo della sanzione e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso, nonché l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

## **Articolo 9**

### ***Pagamento in misura ridotta***

1. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.
2. ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981 come modificato dall'art. 6 bis della Legge 125/08 la Giunta Comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del 1° comma.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
4. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal 1° comma o dalle eventuali previsioni del 3° comma del presente articolo, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
5. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria o di una misura di ripristino, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.
6. Il pagamento è effettuato con le modalità determinate dalla legge e dai regolamenti in materia. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani del soggetto accertatore.

## **Articolo 10**

### ***Sanzioni amministrative accessorie***

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie è regolata dalla Legge 24/11/1981 n. 689.
2. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comportano, ove previsto, l'applicazione di misure amministrative finalizzate a ripristinare gli interessi pubblici compromessi dalle violazioni accertate.

3. Le misure di ripristino di cui al comma 2 possono riguardare:
  - l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
  - l'obbligo di rimozione delle opere ed installazioni abusive;
  - l'obbligo di sospendere una data attività.
4. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
5. Qualora la violazione di una norma di un regolamento od ordinanza comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive. In tal caso, l'accertatore diffida il trasgressore e/o gli obbligati in solido, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere ed installazioni abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto. Analogamente si procede nel caso dell'obbligo di sospensione di una determinata attività.
6. Qualora il trasgressore e/o gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune nei modi previsti dall'ordinamento e nel rispetto delle norme contenute nella Legge 07/08/1990 n.241, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza-ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero negli altri modi previsti dalla legge.
7. L'inottemperanza gli obblighi di cui ai commi 5 e 6, fatta salva la sanzione prevista per la violazione commessa e quella eventuale di natura penale, comporta l'applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa da Euro 50,00 (cinquanta/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00). In caso di protrazione della violazione, la sanzione di cui al precedente comma si applica per ogni giorno di calendario in cui la stessa si protrae.
8. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 11**

#### ***Soggetto competente ad applicare le misure di ripristino***

1. L'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10, comma 6, è di competenza del Dirigente/Responsabile di servizio a cui compete il rilascio del titolo autorizzativo che sarebbe stato necessario ad esercitare l'attività sanzionata, ovvero competente per la materia cui essa afferisce.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende l'accertatore trasmette, entro cinque giorni dalla data di accertamento della violazione, copia del relativo verbale al Dirigente/Responsabile di servizio individuato dalla stessa norma.

**Articolo 12**  
**Soggetto competente ad applicare la sanzione**

1. Il soggetto competente ad applicare le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento è individuato, ai sensi degli articoli 48 e 107 del D.L.vo 18/08/2000 n.267, nel Dirigente/Responsabile di servizio indicato con apposita deliberazione organizzativa della Giunta comunale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Ove per i singoli casi particolari si manifesti una evidente situazione di incompatibilità in capo al soggetto come sopra individuato, competente ad emettere i provvedimenti di cui al comma precedente è il Direttore Generale, ove presente, ovvero il Segretario Generale/Comunale.
3. Allo scopo di garantire la terzietà del soggetto competente ad applicare la sanzione rispetto a quelli che accertano la violazione, il soggetto indicato al comma 1 non potrà essere individuato nel Comandante della Polizia Locale.
4. Il soggetto competente ad applicare la sanzione garantisce, con propri atti, il tempestivo e corretto svilupparsi del relativo procedimento amministrativo.

**Articolo 13**  
**Scritti difensivi ai verbali di contestazione**

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al Dirigente/Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 12.
2. Con gli scritti difensivi, opportunamente sottoscritti a pena di nullità, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Qualora sia richiesta l'audizione personale, al ricorrente vengono comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione avanti al responsabile del procedimento, da tenersi entro 60 giorni dalla richiesta. Dell'audizione viene redatto apposito verbale. Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti per l'audizione personale, il procedimento prosegue prescindendo da essa.
4. La richiesta di audizione personale sospende il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 15, comma 1, che decorre nuovamente dal giorno in cui l'audizione si tiene oppure il richiedente non si presenta per la stessa.
5. Gli scritti difensivi dovranno essere presentati direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune ovvero inviati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in quest'ultimo caso, gli scritti difensivi si intendono presentati il giorno di spedizione della lettera raccomandata.



## **Articolo 14**

### ***Rapporto all'Autorità competente***

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Dirigente/Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art.12:
  - l'originale o copia autenticata del processo verbale;
  - la prova delle avvenute contestazioni o notificazione della violazione;
  - le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.
  - Quant'altro ritenuto necessario ai fini dell'adozione dei successivi provvedimenti.

## **Articolo 15**

### ***Ordinanza Ingiunzione***

1. Nel caso di presentazione di scritti difensivi ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il Dirigente/Responsabile di servizio competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 (novanta) giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del verbale per il quale non è previsto pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Dispone in merito alle eventuali sanzioni accessorie indicando i tempi e le modalità per la loro esecuzione.
2. Qualora il ricorso evidenzi argomenti o contenga documentazioni che, ad avviso del Responsabile del procedimento di cui al presente articolo, necessitino di pareri o chiarimenti tecnici, gli atti vengono trasmessi all'Ufficio dal quale dipende il soggetto accertatore, con la richiesta di controdeduzioni. Tale Ufficio provvede entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di risposta entro i termini sopra indicati il responsabile del procedimento prosegue comunque nell'istruttoria sulla base degli atti in suo possesso.
3. Qualora nei termini previsti non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il Dirigente/Responsabile di servizio competente ad irrogare la sanzione, esaminato il rapporto di cui all'articolo precedente, emette, entro il termine ordinatorio di 360 (trecentosessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento della sanzione ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, il Dirigente/Responsabile del Servizio competente deve avere riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione



- delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
5. Nell'ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità ed il termine per il pagamento, l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
  6. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le eventuali sanzioni accessorie previste.
  7. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un ente diverso all'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.
  8. Salvo diverse disposizioni di legge, i proventi derivanti dalle ordinanze – ingiunzioni sono introitati dal Comune di Sorrento.

### **Articolo 16** ***Determinazione della sanzione***

1. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, all'interno dei limiti edittali, si provvede ai sensi dell'art.11 della Legge 24/11/1981 n.689.
2. In particolare:
  - a) qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso, se gli elementi conosciuti non consentono di determinare l'importo della sanzione secondo i criteri indicati dal citato art. 11, detto importo è determinato in misura non inferiore a quello meno favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo fissati per quella violazione;
  - b) nel caso di reiterazione della violazione, accertata ai sensi dell'art. 8-bis della Legge 24/11/1981 n. 689, la sanzione amministrativa applicata con l'ordinanza-ingiunzione è aumentata ciascuna volta successiva del 25% rispetto a quella che sarebbe applicata sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge 689/81, sino al raggiungimento del massimo edittale;
  - c) qualora dagli scritti difensivi o dagli elementi conosciuti risultano le condizioni economiche disagiate previste dall'art. 17 del presente Regolamento per il pagamento rateale, si applica un importo pari al minimo edittale.

### **Articolo 17** ***Pagamento rateale della sanzione pecuniaria***

1. Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili attraverso autocertificazione, possono richiedere al Dirigente/Responsabile di servizio individuato nel precedente art. 12, in fase di presentazione di scritti difensivi, il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo superiore ad Euro 200,00 (duecento/00). Si considerano condizioni economiche disagiate quelle riferite all'ultimo reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) annui.

2. Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione di scritti difensivi, possono comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, inoltrare istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, unitamente ad autocertificazione delle proprie condizioni economiche, da rendere nelle forme e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). La presentazione della richiesta interrompe il termine fissato per il pagamento della sanzione, che ricomincia a decorrere, ai fini del pagamento della prima rata, dalla data di comunicazione del provvedimento che decide sulla richiesta.
3. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza inoltrata al Dirigente/Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 12, improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza medesima.
4. Sulla richiesta di rateizzazione provvede il Dirigente/Responsabile di servizio individuato ai sensi del precedente art. 12, con proprio atto adottato entro 60 giorni dalla domanda.
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.
7. Il procedimento di cui al presente articolo è regolato dall'art.26 della Legge 24/11/1981 n. 689.

### **Articolo 18** ***Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione***

1. Avverso l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa, mediante deposito in cancelleria.
2. Il giudizio di opposizione è regolato dalle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

### **Articolo 19** ***Riscossione coatta***

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo del pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile.

3. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'articolo 17, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata di pagamento non versata.

## **Articolo 20**

### ***Rideterminazione e aggiornamento degli importi delle sanzioni.***

1. La Giunta Comunale provvede alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti nelle ordinanze e nei regolamenti comunali, nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3 comma 1.
2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta provvede all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni, in concomitanza e sulla base delle medesime modalità previste per l'adeguamento delle sanzioni connesse a violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada.

## **Articolo 21**

### ***Destinazione delle cose confiscate***

1. La sanzione accessoria della confisca è regolata dagli artt. 20 e 21 della Legge 24/11/1981 n.689 e dalle altre norme in materia.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal capo II del D.P.R. 29/07/1982 n.571 e dalle altre norme in materia, le cose oggetto di confisca in cattivo stato di conservazione, non certe sotto il profilo igienico-sanitario o comunque non idonee all'uso cui erano destinate, sono distrutte. Le cose deperibili sono devolute ad associazioni ed enti con finalità assistenziali e non di lucro per un valore non superiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore di ciascuno. L'attribuzione delle cose confiscate non deperibili viene effettuata dal Comune annualmente agli stessi enti e associazioni, in presenza dei loro rappresentanti, del Dirigente dell'Ufficio Patrimonio o suo delegato e del Comandante della Polizia Locale, o suo delegato.
3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti e le associazioni interessate devono comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune – Ufficio Patrimonio, la loro disponibilità a beneficiare delle cose confiscate. I criteri di attribuzione delle cose tengono conto delle specifiche necessità delle associazioni ed enti, indicate nella comunicazione di cui al presente comma, nonché del principio della rotazione.
4. Qualora le cose confiscate non vengono distrutte, devolute od attribuite ai sensi del comma 2, sono vendute dall'Ente nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

## **Articolo 22**

### ***Norme transitorie e finali***

1. Il presente regolamento entrerà in vigore nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Comunale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni dello stesso, contenute in atti regolamentari del Comune.
3. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emessi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione nonché il termine e l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire gli interessati avverso il verbale di accertamento della violazione. Detti importi verranno successivamente aggiornati con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
4. Vengono confermate, per il pagamento in misura ridotta, le sanzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali accertate mediante verbale nella vigenza della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. I provvedimenti di cui all'art.15, commi 1 e 3, relativi ai ricorsi ed ai rapporti pervenuti anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento, sono adottati, rispettivamente, entro 1 anno ed entro 3 anni dall'entrata in vigore dello stesso. Nell'adozione delle relative ordinanze-ingiunzioni la sanzione è applicata con riferimento alle norme vigenti al momento della violazione.
6. In casi previsti dal comma 1 è comunque fatto salvo l'eventuale minor termine di conclusione del procedimento necessario ad evitare la prescrizione ai sensi dell'art. 28 della Legge 24/11/1981 n.689.
7. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 30 giorni all'albo pretorio. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio o della notifica all'interessato. Sono fatte salve diverse disposizioni normative in materia.
8. Il presente regolamento è atto di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

Seduta di Consiglio Comunale del 29 SET. 2008

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali -

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
( Art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 )

Si esprime parere favorevole.

Sorrento,

21/08/08

IL DIRIGENTE DEL III DIP.  
( Dott. Antonio MARCIA )

**COMUNE DI SORRENTO**  
**Provincia di Napoli**

Seduta di Consiglio Comunale del 29 SET. 2008

**OGGETTO:** Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali -

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
( Art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000 )

Si esprime parere favorevole.

Sorrento, 2-08-08

**IL DIRIGENTE DEL DIP. F.F.**  
( Dott. Antonino GIAMMARINO )



*Città di Sorrento*  
PROVINCIA DI NAPOLI  
Collegio dei REVISORI



*Comune di Sorrento*

- 2 SET. 2008

UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. N. 34577

## Al Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: parere su proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di approvazione del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali

In data 2 settembre 2008, alle ore 12,45 presso la Casa Comunale si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

dott. Francesco Parlato	Presidente
dott. Carlo Fiorentino	Revisore
dott. Luigi Mancusi	Revisore

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Il Collegio dei Revisori:

- o Vista la proposta di approvazione del regolamento;
- o Visto l'articolo 175 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- o Visto il regolamento di contabilità;
- o Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

ESPRIMONO

**parere favorevole**

Sorrento, 02 settembre 2008

Il Collegio dei Revisori

dott. Francesco Parlato      Presidente *Francesco Parlato*

dott. Carlo Fiorentino      Revisore *Carlo Fiorentino*

dott. Luigi Mancusi      Revisore *Luigi Mancusi*

IL PRESIDENTE - Si chiama il numero sette. - **Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali** -  
Leggiamo un attimo la proposta e poi leggiamo l'emendamento.

IL SINDACO - La logica di questo provvedimento, voi sapete che da qualche anno noi stiamo attuando un sistema di video-sorveglianza, tra l'altro il controllo della città, questa serie di interventi hanno trovato recentemente un completamento per cui mi pare che allo stato noi abbiamo 18, ah no, chiedo scusa è un refuso mi sono confuso io, era l'argomento successivo. Chiedo scusa. Questi invece è l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di violazione delle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali. Proposta di deliberazione. Premesso che le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali risultavano sanzionate, anteriormente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 106 e seguenti del Regio Decreto 3 marzo 34, n. 383. Considerato che successivamente all'entrata in vigore del Decreto 267/2000 sono mutati i riferimenti normativi per l'applicazione delle sanzioni alle violazioni ai regolamenti alle ordinanze comunali. Preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. I dell'17/10/2001 n. 885 in materia di potere sanzionatorio dei comuni. Individuato nell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000/ 267 aggiunto all'articolo 16 della legge 16/01/2003 n. 3 "disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" la normativa per il sanzionamento delle violazioni dei regolamenti comunali, e successive modificazioni. Ritenuto pacifica a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni, la potestà sanzionatoria del comune in merito alle violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali. Ritenuto, quindi, opportuno e necessario provvedere all'adozione di uno specifico regolamento comunale in materia di sanzioni per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, assumendo come limiti per l'entità delle sanzioni quelli stabiliti dall'articolo 7 bis. Ritenuto altresì ai fini dell'efficacia delle sanzioni al fine di evitare disparità di trattamento derivanti dall'assoggettamento alla stessa sanzione di fattispecie oggettivamente diverse, graduare la risposta punitiva per ciascuna ipotesi di violazione rispettando il limite massimo dell'articolo 7 bis, che individua un minimo e un massimo, in sostanza. Fermo restando il limite minimo stabilito dalla menzionata disposizione per tutti i casi in cui i singoli regolamenti non prevedano, per ciascuna fattispecie ad essi considerata, specifiche sanzioni. Ritenuto che l'allegato schema di regolamento predisposto dal Dirigente del III Dipartimento risponde a tutti i requisiti di cui sopra. Dato atto che l'approvazione di tale regolamento rientra nella competenza del Consiglio Comunale a mente dell'articolo 42, comma 2, lettera A, del Decreto Legislativo 18/8 /2000 n. 267. Propone di



deliberare di approvare il "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali" del Comune di Sorrento composto da 22 articoli, secondo il testo allegato sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale della presente. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.

CONSIGLIERE DI LEVA - Articolo 10, comma 2, lettera A, aggiungere la frase "o a quello fissato con atto di Giunta Municipale".

IL SINDACO - Allora, comma A, "ove i termini previsti non sia stato proposto ricorso se gli elementi conosciuti non consentono di determinare l'importo della sanzione secondo i criteri indicati dal citato articolo 11, detto importo è determinato in misura non inferiore a quello meno favorevole tra il doppio del minimo ed il terzo del massimo fissato per quella violazione"

CONSIGLIERE DI LEVA - "o a quello fissato con atto di Giunta Municipale"

CONSIGLIERE MAURO - ... ma scusate che c'entra la Giunta Municipale?

CONSIGLIERE DI LEVA - ... è subentrata dopo questa, no ho riletto la frase, ma il Comandante spiegava che è subentrata dopo questa necessità...

IL SINDACO - - ... ma qual è? L'emendamento dove, che cosa aggiunge?

CONSIGLIERE DI LEVA - ... "o a quello fissato con atto di Giunta Municipale"

IL SINDACO - ... quindi alla fine dopo "violazione" si aggiunge l'emendamento "o a quello fissato con atto di Giunta Municipale"

IL SEGRETARIO - ... che demanda alla Giunta la possibilità di stabilire anche questo.

CONSIGLIERE DI LEVA - ... con atto di Giunta Municipale, cioè c'è la possibilità, Comandante spiegate voi...

CONSIGLIERE MAURO - ... non va bene alla Giunta di fare questi atti di andare a determinare se e più maggiore o minore...

IL SEGRETARIO - ... c'è stata una normativa successiva che ha demandato alla Giunta la possibilità non di stabilire il doppio del minimo o il triplo, un terzo del massimo, ma di stabilire una cifra precisa, adesso è uscita questa normativa, allora il Comandante giustamente...

COMANDANTE VIGILI URBANI - ... la 125 del 2008...

IL SINDACO - ... leggete l'articolo, la 125 del 2008...

IL SEGRETARIO - ... domanda alla Giunta...

IL SINDACO - ... inserisce questo criterio che demanda alla Giunta...

CONSIGLIERE DI LEVA - ... Comandante dobbiamo aggiungere il numero della norma?

CONSIGLIERE MAURO - ... lasciamo agli uffici la valutazione, stabiliamo la forchetta e poi la valutazione la fa l'ufficio...

IL PRESIDENTE - ... aggiungiamo come per legge...

IL SINDACO - ... no, aggiungiamo come per legge, perché se poi l'ufficio non lo può fare e c'è bisogno di una delibera giuntale, e questo potrebbe essere motivo di ricorso, perché come fai tu a stabilire se non c'è una delibera di Giunta, se la legge stabilisce la Giunta, io mo non la conosco. Allora seguiamo il suggerimento del Presidente, facciamo "come per legge" se la legge effettivamente, perché il Comandante mò non c'è l'ha, stabilisce che debba essere la Giunta, sarà la Giunta, cosa dobbiamo fare!

CONSIGLIERE DI LEVA - ... devo aggiungere allora questa frase?

IL PRESIDENTE - Bene così. Se non ci sono interventi si procede alla votazione della proposta così come è emendata. Chi è favorevole?

IL SEGRETARIO - Dodici.

IL PRESIDENTE - Contrari? Astenuto?

IL SEGRETARIO - Due.

IL PRESIDENTE - Si chiama l'argomento iscritto al numero otto dell'ordine del giorno. - **Piano Traffico per zona 30 e centro storico con annesso regolamento accessi alla zona a traffico limitato -**

IL SINDACO - Allora questo prima accennavo, mi stavo confondendo mi riferivo evidentemente a questo argomento. Come sapete diciamo è in fase di attuazione questo programma di video-sorveglianza della città, allo stato noi abbiamo con le ultime installazioni 17 telecamere, 2 di queste telecamere nei varchi del centro storico hanno anche la capacità di leggere il numero di targa del motorino o dell'auto automaticamente e quindi di elevare la contravvenzione nel caso in cui vi fosse stata un'infrazione. È ovvio che come abbiamo fatto in passato per le prime telecamere dobbiamo adeguare il regolamento appunto per gli accessi al centro storico e alla zona traffico limitato, questo rientra e fa parte di un progetto che noi abbiamo definito "Progetto zona 30" e che c'è stato finanziato dalla Regione Campania e che devo dire ha già dato degli importanti risultati, ve lo dico diciamo come dato di conoscenza importante perché il Comandante mi dice che nei primi mesi dell'anno dall'inizio dell'anno ad oggi l'incidentalità per lo stesso mese dell'anno passato si è ridotto di circa il 40% e sono dati certi, perché noi abbiamo il supporto del computer nel quale noi andiamo ad inserire tutti i dati dell'incidentalità quindi abbiamo siti orari la descrizione dell'incidente quindi la tipologia dell'incidente se è con il motorino se è incidente frontale oppure no quindi voglio dire sono dati certi il 40% in meno e mi pare che sia un buon risultato. Inutile dire in particolare su Via degli Aranci, dopo diciamo la nuova segnaletica di ultima generazione si è riscontrato evidentemente un miglioramento notevole su appunto la frequenza dell'incidentalità. Quindi propone di approvare il piano particolareggiato del traffico comprensivo dei provvedimenti relativi alla "Zona 30" al centro storico completa di tutti i suoi allegati, linee guide e classificazione funzionale della rete viaria. Di approvare il regolamento per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato composta da 12 articoli secondo il testo allegato sub lettera A, quale parte integrante e sostanziale del presente. Se ci sono domande specifiche sul regolamento c'è il Comandante qua.


EMENADEMENTO: Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alla norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali -

All'art.16 comma 2, lettera a), aggiungere la frase " o a quello fissato con atto di G.M. "

*come per legge*


IL CAPO GRUPPO

(Di Leva Paola)



Del che è verbale.

IL PRESIDENTE  
Avv. Gianluigi DE MARTINO



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Andrea CICCONE

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 21 OTT. 2008 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 5 NOV. 2008

Dal Municipio li, 21 OTT. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---

### ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi e per gli effetti di legge.


Dal Municipio li, 9 NOV. 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente delibera viene ripubblicata per giorni 15 dal 19 NOV. 2008 al 25 NOV. 2008

Dal Municipio li, 19 NOV. 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE

Ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 19 NOV. 2008 al 25 NOV. 2008 e contro di essa **NON** sono state presentate opposizioni.

Dal Municipio li, 3 DIC. 2008



IL SEGRETARIO GENERALE